

**COMUN GENERAL DE FASCIA**Provincia di Trento / *Provincia de Trent*

Nr. Rep. _____ /2015 Atti Privati

CONVENZIONE

fra il Comun General de Fascia ed i 7 Comuni che ne fanno parte per la gestione unitaria ed unificata del "ciclo dei rifiuti" (servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e gestione dei relativi centri di raccolta e di stoccaggio) nell'ambito territoriale ottimale (ATO) della Val di Fassa per il decennio 2015-2024.

Il giorno venti del mese di agosto dell'anno duemilaquindici, i seguenti enti:

- 1. COMUN GENERAL DE FASCIA** (per brevità indicato anche, in questo atto, come semplicemente "C.G.F."), con sede in Strada di Pré de geja, 2, a Pozza di Fassa, codice fiscale 91016380221, rappresentato dalla Procuradora ELENA TESTOR, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione n. 104/2014 del 25.11.2014 del Consei di Ombolc , che l'ha a tal fine espressamente incaricata;
- 2. COMUNE DI CANAZEI**, codice fiscale 00374450229, rappresentato dal Sindaco SILVANO PARMESANI, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 13.03.2015;
- 3. COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA**, codice fiscale 82000230225, rappresentato dal Sindaco IVO BERNARD, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 19.03.2015;

ORIGINALE / ORIGINAL

4. **COMUNE DI MAZZIN**, codice fiscale 82000750222, rappresentato dal Sindaco NICOLETTA DALLAGO, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 24.03.2015;
5. **COMUNE DI POZZA DI FASSA**, codice fiscale 82000950228, rappresentato dal Sindaco GIULIO FLORIAN, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28.05.2015;
6. **COMUNE DI VIGO DI FASSA**, codice fiscale 82002730222, rappresentato dal Sindaco LEOPOLDO RIZZI, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 13.03.2015;
7. **COMUNE DI SORAGA**, codice fiscale 00334870227, rappresentato dal Sindaco DEVI BRUNEL, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 12.03.2015;
8. **COMUNE DI MOENA**, codice fiscale 00152150223, rappresentato dal Sindaco EDOARDO FELICETTI, che stipula e sottoscrive la presente convenzione in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 05/1 del 03.02.2015;

premesso che:

- a partire dal mese di ottobre del 1986, il Comprensorio Ladino di Fassa-C11 - ora soppresso sostituito a tutti gli effetti dal Comun General de Fascia (C.G.F.) che, dall'1 gennaio 2011, è subentrato al primo in tutti i rapporti giuridici di cui il C11 era parte o titolare - ha gestito in forma unitaria ed unificata, per delega, per incarico e per conto dei 7 Comuni in esso compresi, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nell'intero territorio della Val di Fassa che, ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 13 bis, comma 5, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i., costituisce un unico *"ambito territoriale ottimale (ATO)"* ai fini della razionale gestione del *"ciclo dei rifiuti"*;
- i rapporti fra i 7 Comuni deleganti e l'Ente delegato sono stati regolati sulla base di un'apposita convenzione che era stata approvata dall'Assemblea dell'ex Comprensorio C11 con deliberazione n. 29 del 27.12.2000 e quindi stipulata col N. Rep. 198/Atti Privati del 14.11.2001 e che è stata poi rinnovata tacitamente e di fatto nel corso degli anni in base ad accordi fra gli amministratori e gli uffici degli Enti interessati, nonché secondo l'apposito *"Regolamento per l'Igiene*

ambientale e per il Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati" che tutti i 7 Comuni di Fassa hanno approvato nel 2005;

- il soppresso C11, così come poi anche il C.G.F., che non dispongono di personale dipendente né di mezzi per provvedervi in amministrazione diretta, hanno gestito tali servizi affidandoli in appalto ad idonee imprese specializzate: da ultimo, il C.G.F. ha appaltato all'Impresa *"Chiocchetti Luigi S.r.l."* di Moena - con contratto Rep. N. 326/Atti Pubblici stipulato il 30 settembre 2013 - i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'intero territorio ATO della Val di Fassa, compresa la gestione dei relativi impianti (C.R.Z. di *"Ramon"* e stazione di compattazione di *"Ciarlonch"*), per il periodo di 32 mesi dall'1.10.2013 fino al 31.05.2016;
- gli Enti gestori hanno curato, inoltre, la realizzazione di alcune infrastrutture necessarie (impianti di raccolta e compattazione dei r.s.u. ed assimilati in località *"Ciarlonch"* a Vigo di Fassa, C.R.Z. in località *"Ramon"* a Pera di Fassa), l'acquisto di svariate attrezzature destinate ai servizi e, soprattutto, hanno costituito già dall'1 settembre 2002 - in base alla deliberazione della Giunta comprensoriale n. 59 del 28 agosto 2002 - l'apposito *"Ufficio Centrale di Igiene Urbana ed Ambientale (U.C.I.U.A.)"*, al quale è addetto un funzionario che si occupa dell'intera gestione amministrativa e dell'organizzazione generale dei servizi relativi al *"ciclo dei rifiuti"* nell'ATO della Val di Fassa ed i cui costi sono sostenuti per intero, fin dall'avvio - in base ad apposite convenzioni che sono state rinnovate nel corso degli anni, anche tacitamente e di fatto, mediante intese verbali fra le amministrazioni ed i competenti uffici degli Enti coinvolti - dai 7 Comuni della Valle, per conto e nell'interesse dei quali tali servizi vengono gestiti in forma unitaria;
- nel corso di quasi un trentennio trascorso dal 1986 ad oggi, il C11 ed il C.G.F. hanno adottato vari provvedimenti con gli obiettivi di migliorare progressivamente la gestione dei servizi, di ottimizzare le diverse fasi in cui essa si articola, di superare la frammentazione dei tempi e delle modalità di svolgimento, di ridurre, nel tempo, i relativi costi, ed anche di adeguare i criteri di gestione del *"ciclo dei rifiuti"* alle normative che si sono succedute negli anni: con deliberazione n. 266 dell'1 luglio 1998 la Giunta dell'ex Comprensorio ha

approvato il *“Progetto Pilota per l’introduzione in Valle di Fassa di un nuovo sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, con passaggio dalla tassa alla tariffa”* (che è stato condiviso e finanziato in parte dalla Provincia autonoma di Trento e quindi approvato dai 7 Comuni della Valle che, il 7 luglio 1999, hanno stipulato col Comprensorio un’apposita convenzione per attuarlo e metterlo in pratica); con deliberazione n. 9 del 16 giugno 1999 (poi integrata con la deliberazione giuntale n. 256 del 31 maggio 2000, ratificata con la deliberazione assembleare n. 12 del 15 settembre 2000), l’Assemblea del soppresso C11 ha poi approvato il *“Progetto di riorganizzazione dei servizi e della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti in Val di Fassa”* in conformità alla L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e s.m.i. ed alle Direttive emanate dalla Giunta provinciale di Trento in relazione al *“Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti”* ed ai suoi aggiornamenti successivi (il Progetto è poi stato aggiornato dall’Assemblea del Comprensorio con le successive deliberazioni n. 6 del 10 settembre 2003 e n. 24 del 28 novembre 2007);

- a partire dal 2011, il Consei di Ombolc (organo collegiale gestionale) del C.G.F. approva ogni anno, con apposita deliberazione, il *“Piano industriale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati”*, come richiedono gli artt. 10 e 11 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 e s.m.i.;
- a seguito dell’avvio, ormai collaudato dopo quattro anni, dell’attività amministrativa del C.G.F., che ha sostituito definitivamente l’ex Comprensorio Ladino C11, il Consei di Ombolc del C.G.F. ha ritenuto necessario predisporre e proporre ai 7 Comuni che ne fanno parte una nuova convenzione per disciplinare i rapporti che intercorrono fra tali Enti in merito alla *governance* del *“ciclo dei rifiuti”* nell’ATO della Val di Fassa, allo scopo di aggiornare ed adeguare la consolidata prassi in atto ai nuovi assetti organizzativi, gestionali e tecnici introdotti, nel corso degli anni, nel servizio pubblico di cui si tratta e di ridefinirla anche alla luce delle nuove norme in materia di gestione associata e coordinata dei servizi pubblici comunali che si rinvengono soprattutto nella L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e s.m.i., nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., negli artt. 13, 13 bis e 19 della L.P. 16 giugno e negli articoli 57, 59 e 68 del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.i.: pertanto, con la deliberazione n.

104/2014 del 25 novembre 2014, il Consei di Ombolc ha approvato lo schema di questa convenzione, la cui durata è prevista – salvo quanto indicato nel 2° comma dell'articolo 10 – per il decennio che va dall'1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre del 2024;

- lo schema della convenzione è stato quindi approvato ufficialmente e definitivamente dai consigli dei 7 Comuni di Fassa e dal Consei General del C.G.F. con le deliberazioni citate in apertura;

tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto, gli Enti dianzi indicati stipulano la seguente

CONVENZIONE

secondo l'art. 59 del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.i. e l'art. 13, comma 2 e 7, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i., e per la quale non è necessario acquisire né i DD.UU.R.C., né le certificazioni o le informazioni di verifica "*antimafia*", in base all'art. 83, comma 3, lettera a), del "*Codice delle leggi antimafia*" approvato col D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., a carico dei soggetti contraenti, che sono tutti soggetti pubblici (enti pubblici locali).

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE.

1. Con questa convenzione gli Enti contraenti intendono disciplinare i rapporti che intrattengono fra loro in ordine all'organizzazione unitaria ed alla gestione unificata nell'intero "*ambito territoriale ottimale (ATO)*" della Val di Fassa dei servizi pubblici attinenti al "*ciclo dei rifiuti*" secondo quanto prevedono, in particolare, l'art. 200 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'art. 13 (richiamato dal comma 5 dell'art. 19) della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i. ed anche l'art. 3 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e s.m.i. che disciplina, nello specifico, la raccolta differenziata dei rifiuti nella provincia di Trento.

2. La gestione unificata di tali servizi – che i 7 Comuni della Val di Fassa avevano "*delegato*" già in passato, fin dal 1986, all'ex Comprensorio Ladino di Fassa-C11, ora soppresso e sostituito, dall'1 gennaio 2011, dal Comun General de Fascia (C.G.F.) – viene assicurata in maniera unitaria e coordinata dal C.G.F., al quale spetta la *governance* complessiva dell'intero "*ciclo dei rifiuti*" nell'ATO della Val di Fassa, ossia - come recita il comma 2 dell'art. 13 dianzi citato della L.P. n. 3/2006 e s.m.i. - "*tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di*

controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio”.

3. La gestione unificata e la *governance* unitaria dei servizi da parte del C.G.F., per conto e nell'interesse dei 7 Comuni che ne fanno parte, coi quali viene stipulata la presente convenzione, hanno le finalità di migliorare ulteriormente, sotto i profili di economicità, efficacia ed efficienza, l'organizzazione e la prestazione dei diversi servizi qui previsti, di ottimizzare le diverse fasi in cui la gestione si articola ed i tempi e le modalità del loro svolgimento, di *“superare la frammentazione nella gestione dei servizi”* (art. 3, comma 1, della citata L.P. n. 5/1998 e s.m.i.), di conseguire economie di scala, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di ruoli e responsabilità, nonché di ridurre e consolidare, nel tempo, i relativi costi così da giungere, entro il termine previsto di scadenza della convenzione, alla definizione di tariffe uniformi, di aliquote identiche e di agevolazioni omogenee in tutto l'ATO di Fassa per le imposte o tasse relative ai servizi di cui si tratta, così come prevede anche il Progetto di gestione associata dei servizi in materia di entrate e tributi dei Comuni di Fassa, approvato da questi e dal C.G.F. nel 2013 e disciplinato secondo l'apposita convenzione stipulata il 25 febbraio 2014 col N. Rep. 470/Atti Privati dello stesso C.G.F.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO) DI RIFERIMENTO.

1. I servizi pubblici contemplati dalla presente convenzione sono organizzati e gestiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 200 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 3 della L.P. n. 5/1998 e dell'art. 13 bis, comma 5, della L.P. n. 3/2006 e s.m.i., già citati in precedenza, per l'unico *“Ambito Territoriale Ottimale (ATO)”* coincidente con l'intera Val di Fassa, ossia col territorio di tutti i 7 Comuni convenzionati, comprese le frazioni, le località sparse od isolate ed i valichi dolomitici rientranti nelle loro circoscrizioni, purché siano raggiungibili dai mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti.

ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA GESTIONE UNITARIA DEL “CICLO DEI RIFIUTI” NELL'ATO DELLA VAL DI FASSA.

1. Il C.G.F., individuato quale *“ente gestore”*, è chiamato a governare unitariamente, per conto e nell'interesse dei 7 Comuni che ne fanno parte, sulla base dei progetti approvati in passato dall'ex Comprensorio Ladino C11 e di appositi programmi di gestione coerenti *“con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e con le eventuali direttive della Giunta provinciale”* (come prevede l'art. 4, 1° e 2° comma,

della succitata L.P. n. 5/1998 e s.m.i.), i servizi indicati analiticamente qui di seguito sotto le lettere (A), (B), (C), (D), (E) ed (F), assicurando lo svolgimento di tutte le attività amministrative, contabili e di governo a ciò necessarie, fatta eccezione per gli obblighi posti a carico dei Comuni convenzionati secondo quanto stabilito negli articoli successivi.

2. Il C.G.F. assicura la prestazione dei servizi di seguito indicati o con personale proprio e con la sua struttura burocratica ed amministrativa, come previsto sotto la lettera (A), oppure appaltando a soggetti esterni i servizi che non può espletare in amministrazione diretta poiché non dispone di personale dipendente in grado di svolgerli nella loro totalità e complessità, ossia quelli consistenti più propriamente nelle attività di raccolta, compattazione e smaltimento dei rifiuti e di gestione degli impianti a ciò destinati e messi a disposizione degli appaltatori, comprese le attività collaterali a ciò necessarie, come indicato nelle seguenti lettere da (B) a (F).

(A) “GOVERNANCE” ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA: il C.G.F. assicura la *governance* e l'organizzazione amministrativa, contabile e burocratica dei servizi con la sua struttura, ed in particolare mediante l'apposito “UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE (U.C.I.U.A.)” che è stato istituito già nel 2002 dall'ex Comprensorio e che, nel rispetto delle competenze riservate agli organi di governo collegiali dell'Ente, provvede a dirigere lo svolgimento dei servizi, a formulare e proporre gli indirizzi gestionali, a vigilare sui servizi ed a controllarne l'esecuzione; l'Ufficio cura – richiedendo, se necessario, la collaborazione anche dei 7 Comuni convenzionati – tutte le attività integrative o complementari rispetto ai diversi contratti di appalto, quali la ricerca, l'acquisto ed il noleggio di mezzi, attrezzature, apparecchiature, programmi e applicativi gestionali e simili, la raccolta e l'elaborazione dei dati, la predisposizione dei conteggi e dei riparti dei costi fra i Comuni interessati, e così via; all'U.C.I.U.A., quale struttura competente e responsabile dei servizi sotto gli aspetti tecnici ed organizzativi, devono fare riferimento, per tutte le necessità gestionali, tanto i Comuni convenzionati, quanto le imprese appaltatrici ed esecutrici dei servizi; l'U.C.I.U.A. è attualmente dotato di un solo “Funzionario”, dipendente del C.G.F. ed inquadrato nella Categoria D-Livello Base: tuttavia l'ente gestore potrà decidere, durante la vigenza della presente convenzione, di

umentare le risorse umane da destinare all'Ufficio, sulla base di apposite intese da concordare col Consei di Ombolc o direttamente coi 7 Comuni convenzionati, secondo quanto prevede il successivo articolo 12; i costi dell'U.C.I.U.A., al netto di eventuali trasferimenti da parte di altri enti, sono interamente a carico dei 7 Comuni interessati, fra i quali vengono ripartiti ogni anno secondo i criteri indicati sotto la lettera (A) del successivo articolo 4, come risulta dall'apposita SEZIONE I (A) della TABELLA allegata a questa convenzione.

- (B) RACCOLTA E TRASPORTO, ANCHE DIFFERENZIATI, DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI ED INGOMBRANTI: il C.G.F. gestisce tale servizio in tutto l'ATO di Fassa appaltandolo a soggetti esterni; in base al contratto d'appalto attualmente in corso (Rep. N. 326/Atti Pubblici del 30.09.2013), valevole per il periodo di 32 mesi dall'1.10.2013 fino al 31.05.2016, ed al relativo Capitolato d'oneri, la raccolta dei r.s.u. ed assimilati comprende, in sintesi, le seguenti attività: le operazioni di svuotamento dei cassonetti domiciliari e dei sistemi seminterrati destinati a raccogliere i rifiuti residui e secchi non riciclabili; la raccolta dei rifiuti ingombranti da conferire alla stazione di compattazione di "Ciarlonch" a Vigo di Fassa; il successivo trasporto dei rifiuti raccolti e compattati nella stazione di "Ciarlonch" fino alle discariche o ad altri centri di smaltimento autorizzati situati fuori della Val di Fassa (Val di Fiemme, Trento, Bolzano, Lavis, Rovereto e altrove); lo svuotamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata di particolari tipi di rifiuti riciclabili (umido/organico, carta, imballaggi di plastica, di cartone e di vetro, farmaci scaduti e pile esauste) ed il loro trasporto a selezione presso centri autorizzati fuori della Val di Fassa; la raccolta, presso le grandi utenze, degli imballaggi di cartone in cumuli o "roll" e di quelli di plastica con appositi sacchi forniti dallo stesso appaltatore ed il successivo conferimento dei rifiuti così raccolti a centri di recupero autorizzati, situati fuori della Val di Fassa; il periodico lavaggio interno e completo dei sistemi seminterrati di raccolta dei rifiuti; il trasporto a centri autorizzati di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) e di quelli ingombranti conferiti nei vari Centri di Raccolta Materiali (C.R.M.) comunali o nel Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) in località "Ramon" a Pera di Fassa; la gestione degli impianti della stazione di raccolta, stoccaggio e compattazione

dei rifiuti in località “Ciarlonch” a Vigo di Fassa; i corrispettivi pattuiti per le attività qui elencate sono determinati dal contratto d’appalto e dal relativo Capitolato d’oneri e vengono ripartiti ogni anno fra i 7 Comuni interessati in base ai criteri indicati alla lettera (B) dell’articolo 4 e nella SEZIONE II (B) della TABELLA allegata.

- (C) GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA ZONALE (C.R.Z.) DI “RAMON” E DEI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI (C.R.M.) COMUNALI: il C.G.F. assicura che l’appaltatore dei servizi indicati sotto la precedente lettera (B) gestisca con la propria organizzazione aziendale e con proprio personale (almeno 2 dipendenti, uno dei quali addetto alle attività amministrative d’ufficio), oltre che gli impianti della stazione di compattazione e trasferimento dei r.s.u. e assimilati di “Ciarlonch” a Vigo di Fassa, anche il Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) in località “Ramon” a Pera di Fassa, dove vanno conferiti determinate tipologie di rifiuti speciali, ed eventualmente, in futuro, anche i vari Centri di Raccolta Materiali (C.R.M.) comunali, sempre che lo richiedano i Comuni proprietari, che li hanno realizzati e che attualmente li gestiscono direttamente, ed in accordo con questi; i corrispettivi per la gestione dei suddetti Centri di raccolta da parte dell’appaltatore sono commisurati alle ore in cui i Centri sono effettivamente aperti ed accessibili per l’utenza; i relativi costi vengono ripartiti ogni anno fra i 7 Comuni convenzionati secondo i criteri indicati sotto la lettera (C) del successivo articolo 4 e nella SEZIONE II (C) dell’allegata TABELLA.
- (D) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICHE CONTROLLATE: i rifiuti urbani residui ed assimilati raccolti in Val di Fassa, diversi da quelli non riciclabili e da quelli speciali e pericolosi, dopo essere stati compattati negli impianti di “Ciarlonch”, vanno conferiti dall’appaltatore, così come quelli ingombranti, nella o nelle discariche che vengono individuate con appositi provvedimenti dalla Giunta provinciale di Trento, la quale stabilisce anche le modalità di conferimento e gli oneri a carico dei soggetti conferenti; dal 1° gennaio 2014, infatti, la Provincia autonoma di Trento ha assunto – in base all’art. 102 quinquies del T.U.LL.PP. sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti approvato col D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e s.m.i. – la competenza per la gestione di tutte le discariche di rifiuti solidi urbani, assimilati e speciali presenti in Trentino, subentrando ai

comuni ed ai comprensori/comunità che le gestivano in precedenza; al momento attuale, gli oneri a carico dei soggetti che conferiscono rifiuti in discarica sono sostanzialmente i seguenti: i costi per gestione operativa della discarica; quelli per la vagliatura ed il trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti, ove necessari; quelli per la triturazione dei rifiuti ingombranti; gli oneri per lo smaltimento finale dei rifiuti urbani, assimilati ed ingombranti e quelli per lo smaltimento del percolato in idonei impianti di trattamento; i contributi per la localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti, dovuti ai comuni nel cui territorio si trovano tali impianti in base all'art. 15 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1 e s.m.i.; il tributo speciale denominato "*ecotassa provinciale*", istituito ai sensi dell'art. 38 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e s.m.i.; gli oneri di ammortamento per il recupero dei costi di costruzione delle discariche, che i 7 Comuni di Fassa devono versare al C.G.F. nella misura stabilita ogni anno con deliberazione della Giunta provinciale per ogni tonnellata di rifiuto conferita in discarica in base all'art. 71 bis del succitato T.U.LL.PP. sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; i costi previsti a carico dei 7 Comuni per lo smaltimento in discariche controllate dei rifiuti raccolti nell'ATO della Val di Fassa sono indicati sotto la lettera (D) della SEZIONE II della TABELLA allegata a questa convenzione, precisando che le prime due voci ("*smaltimento residuo*" e "*smaltimento ingombranti*") comprendono anche il contributo per la localizzazione degli impianti ed il tributo speciale denominato "*ecotassa provinciale*".

- (E) ALTRI SERVIZI E PRESTAZIONI: il C.G.F. deve assicurare, nel quadro della gestione integrata del "*ciclo dei rifiuti*" nell'ATO della Val di Fassa - avvalendosi, ove necessario, di società, consulenti e soggetti esterni specializzati - anche altri servizi accessori e prestazioni collaterali, che sono comunque funzionali e connessi a quelli principali; fra di essi rientrano, ad esempio: il pagamento dei canoni annui per l'affitto, il diritto di superficie e la servitù di transito sui terreni privati destinati al Centro di raccolta e compattazione dei rifiuti di "*Ciarlonch*" a Vigo di Fassa, secondo gli appositi contratti che andranno a scadere il 30 giugno 2016, in attesa di acquisirli definitivamente alla proprietà pubblica, essendo essi utilizzati appunto per servizi pubblici essenziali; la periodica manutenzione

programmata dei sistemi elettronici e di pesatura installati sui contenitori seminterrati "Pulsar Nature" dislocati in tutto il territorio della Valle; la stipulazione dei contratti di assicurazione contro i rischi da incendio, da atti vandalici e contro la responsabilità civile verso terzi di tutte le strutture e le attrezzature impiegate nei servizi, ed in particolare dei suddetti sistemi e contenitori seminterrati; l'acquisto di *software* e programmi applicativi adeguati ai fini della gestione tanto dei servizi, quanto della Tariffa Integrata Ambientale (TIA) e provvedere al loro costante aggiornamento ed al pagamento dei relativi canoni di utilizzo; assicurare periodiche analisi merceologiche sui rifiuti urbani residui, come impone il "Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti" e secondo i criteri e le metodologie stabilite dalla Giunta provinciale con apposite deliberazioni; i costi per tali servizi sono ripartiti fra i Comuni secondo i criteri indicati alla lettera (E) del successivo articolo 4, come indicato nella SEZIONE II (E) della TABELLA; oltre a ciò, e più in generale, il C.G.F. ed il suo U.C.I.U.A. possono richiedere all'appaltatore dei servizi principali di prestarne anche altri e diversi rispetto a quelli previsti sotto le lettere (B), (C), (D) ed (F), concordando di volta in volta le condizioni ed i corrispettivi da applicare ed utilizzando per questo, ove possibile, l'elenco ufficiale dei prezzi correnti in Provincia di Trento per le voci "Manodopera, noli, trasporti e materiali a piè d'opera", applicando peraltro il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'appaltatore; i costi degli ulteriori e diversi servizi così richiesti all'appaltatore e da questi prestati saranno conteggiati in economia e fatturati a consuntivo, così come quelli per particolari servizi integrativi, ma comunque utili al corretto funzionamento del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, promossi ed attuati d'intesa coi Comuni convenzionati, quali, ad esempio, l'acquisto, il noleggio o comunque l'acquisizione in disponibilità di mezzi, attrezzature ed apparecchiature necessari per svolgere i servizi, oppure campagne informative volte a promuovere e potenziare la raccolta e lo smaltimento differenziati ed il recupero/riciclaggio dei rifiuti, con riduzione della produzione di quelli residui ed ingombranti, e così via.

- (F) RACCOLTA DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI NEL C.R.Z. DI "RAMON" E NEI C.R.M. COMUNALI CON SUCCESSIVO TRASPORTO AD

IMPIANTI AUTORIZZATI PER IL LORO RECUPERO O SMALTIMENTO FINALE: il soggetto al quale il C.G.F. ha affidato l'appalto dei servizi provvede anche a raccogliere i rifiuti speciali e pericolosi che l'utenza conferisce ai C.R.M. comunali ed al C.R.Z. di "Ramon" a Pera di Fassa, che funge anche da C.R.M. per gli utenti dei Comuni di Pozza e di Vigo, ed a trasportarli successivamente agli impianti autorizzati a recuperarli, riciclarli o smaltirli definitivamente; si tratta, ad esempio dei rifiuti legnosi, di quelli verdi biodegradabili, degli abiti e dell'olio commestibile usati, dei pneumatici fuori uso, dei toner esausti, dei rifiuti inerti, di quelli da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), da batterie ed accumulatori al piombo (il cui trasporto deve essere effettuato da trasportatori convenzionati con i Centri di coordinamento nazionali specializzati), delle soluzioni acquose provenienti da tubazioni, vasche a tenuta stagna e disoliatori dei C.R.M., ed altri ancora; lo stesso appaltatore provvede anche a far eseguire le analisi annuali obbligatorie per la caratterizzazione dei rifiuti inerti ed a fornire appositi contenitori ("*big bag*") destinati alla raccolta dei rifiuti pericolosi; i costi per tali servizi sono a carico dei 5 Comuni di Canazei, Pozza, Vigo, Soraga e Moena nei quali o per i quali sono attualmente operativi i C.R.M. e vengono ripartiti fra di essi secondo i criteri indicati sotto la lettera (D) del successivo articolo 4 e nell'apposita SEZIONE III (F) della TABELLA allegata.

ARTICOLO 4 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE FRA I COMUNI.

1. I costi per i servizi così previsti verranno fatturati al C.G.F., che provvederà a sostenerli ed a pagarli direttamente per conto dei 7 Comuni convenzionati, sui quali andranno a gravare nelle misure di seguito indicate e che li dovranno rifondere nei termini e con le modalità previste da questo articolo:

(A) le spese per la *governance* e l'organizzazione generale dei servizi, comprese quelle per l'U.C.I.U.A., verranno ripartite fra i 7 Comuni convenzionati per il 50% in proporzione al numero degli "*abitanti equivalenti*" (costituiti dai residenti sommati alle presenze turistiche divise per 365 giorni) registrati in ogni Comune al 31 dicembre dell'anno precedente e per il restante 50% in proporzione alle quantità di rifiuti raccolti o prodotti nell'anno precedente in ciascun Comune; gli oneri previsti a carico dei 7 Comuni per il primo anno di vigenza della convenzione (2015) sono indicati nella SEZIONE I (A) della TABELLA allegata;

- (B) i costi per i servizi di raccolta e trasporto, anche differenziati, dei r.s.u., assimilati ed ingombranti, determinati secondo le previsioni dei relativi contratti di appalto (in relazione al numero delle operazioni di svuotamento dei cassonetti o di lavaggio dei sistemi seminterrati destinati alla raccolta dei rifiuti oppure al numero delle "prese" dei cumuli o dei "roll" presso le grandi utenze oppure ancora al numero dei sacchi consegnati alle grandi utenze per la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o, infine, al numero dei *containers* o dei *press-containers* utilizzati per il trasporto dei rifiuti compattati o di quelli ingombranti fino ai centri di raccolta o di smaltimento), verranno ripartiti fra i 7 Comuni della Val di Fassa in proporzione alle quantità (in peso o in metri cubi) dei rifiuti conferiti e raccolti in ciascuno di essi; gli oneri previsti per il primo anno di vigenza della convenzione (2015) sono indicati nella SEZIONE II (B) della TABELLA allegata;
- (C) i costi per la gestione del C.R.Z. di "Ramon" a Pera di Fassa e degli impianti della stazione di "Ciarlonch" a Vigo, determinati in base alle ore di apertura dei Centri e della loro effettiva accessibilità per l'utenza, verranno ripartiti fra i Comuni in base alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti di ogni Comune; gli oneri previsti a carico dei Comuni per il primo anno di vigenza della convenzione (2015) sono limitati alla gestione del C.R.Z. di "Ramon" e della stazione di compattazione di "Ciarlonch" e sono riportati nella SEZIONE II (C) dell'allegata TABELLA; i costi relativi all'apertura ed alla gestione dei C.R.M. comunali vengono sostenuti, attualmente, direttamente dai Comuni che li hanno realizzati e nei quali o per i quali sono in funzione: qualora, in futuro, nel periodo di vigenza della presente convenzione, al C.G.F. venisse chiesto di gestire anche i C.R.M. comunali, i rapporti che ne sorgeranno tra gli enti interessati saranno regolati da apposite convenzioni da stipulare di volta in volta fra i Comuni nei quali operano i C.R.M., richiedenti, ed il C.G.F.;
- (D) le spese per lo smaltimento dei rifiuti raccolti in Val di Fassa nelle discariche controllate all'uopo individuate dalla Giunta provinciale di Trento verranno ripartite fra i 7 Comuni in base alle quantità di rifiuti raccolti o provenienti da ciascuno di essi; i relativi oneri previsti per il primo anno della convenzione (2015) sono indicati nella SEZIONE II (D) dell'allegata TABELLA;

- (E) i costi per gli altri servizi e prestazioni di cui alla lettera (E) del precedente articolo 3 saranno ripartiti fra i Comuni convenzionati in relazione al numero delle attrezzature e dei contenitori seminterrati presenti sul loro territorio, per quanto riguarda la loro manutenzione periodica ed i premi di assicurazione, oppure in proporzione alle quantità di rifiuti residui prodotti ogni anno nei diversi Comuni, per quanto concerne le spese per le periodiche analisi merceologiche dei rifiuti e per i canoni di affitto dei terreni di "Ciarlonch" o, infine, in parti uguali fra i 7 Comuni convenzionati, per quanto riguarda i programmi applicativi ed i *software* gestionali;
- (F) l'appaltatore presta a titolo gratuito alcuni dei servizi indicati sotto la lettera (F) del precedente articolo 3, mentre per gli altri sono pattuiti corrispettivi rapportati o alle quantità (kilogrammi o contenitori) dei rifiuti speciali conferiti o asportati oppure alle ore di lavoro prestate per raccoglierli o ancora al numero dei contenitori "big bag" forniti e delle analisi annuali eseguite; un particolare corrispettivo *una tantum* è previsto come maggiorazione o penale per impurità rilevate nei rifiuti inerti raccolti e conferiti allo smaltimento; i costi relativi ai servizi di raccolta e di trasporto ai centri di recupero/riciclaggio e/o di smaltimento finale dei particolari rifiuti conferiti nei C.R.M. verranno sostenuti dai 5 Comuni di Canazei, Pozza, Vigo, Soraga e Moena, nei quali o per i quali sono attualmente operativi i C.R.M. e con ciascuno dei quali il C.G.F. ha stipulato a tal fine apposite convenzioni, in proporzione alle quantità dei rifiuti conferiti dai rispettivi utenti in ogni C.R.M. e da questi asportati; gli oneri previsti per questi servizi per il primo anno della convenzione (2015) sono indicati nella SEZIONE III (F) della TABELLA allegata.

ARTICOLO 5 – PROVENTI DAL RECUPERO E DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI.

1. Il C.G.F. stipula, per conto e nell'interesse dei 7 Comuni che ne fanno parte, apposite convenzioni con i Consorzi di filiera aderenti al Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CO.NA.I.) in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro ANCI/CONAI per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio e degli Allegati tecnici sottoscritti dall'ANCI coi suddetti Consorzi ai sensi dell'art. 224, comma 5, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
2. Il C.G.F. riscuote, sempre per conto e nell'interesse dei 7 Comuni convenzionati, i

corrispettivi che i Consorzi di filiera aderenti al CO.NA.I. dovranno versare a fronte dei relativi servizi, ed in particolare per il conferimento ai Consorzi stessi dei rifiuti di imballaggio raccolti nell'intero ATO della Val di Fassa.

3. I corrispettivi derivanti dalla valorizzazione e dalla cessione per il recupero dei rifiuti di imballaggio raccolti con metodi differenziati saranno soggetti ad accertamento, verifica e liquidazione finali da parte del C.G.F., il quale li conteggerà in detrazione dai costi generali dei servizi a carico dei 7 Comuni.

ARTICOLO 6 – RAPPORTI FINANZIARI FRA GLI ENTI CONVENZIONATI.

1. Nel mese di gennaio di ogni anno, il C.G.F. predisporrà i conteggi dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente per i servizi oggetto di questa convenzione e, dopo aver detratto i corrispettivi introitati per la valorizzazione e la cessione al recupero dei materiali riciclabili ai sensi del precedente articolo 5, determinerà gli importi a conguaglio dovuti da ogni Comune convenzionato o risultanti a suo credito.

2. Sulla base di tali conteggi, il C.G.F. determinerà anche gli importi che i 7 Comuni convenzionati dovranno versare in via anticipata per i servizi da svolgere nel nuovo anno e ne darà tempestiva informazione ai Comuni, richiedendo di versare ratealmente le quote a loro carico con le seguenti scadenze:

- a) la prima rata del 30% (trentapercento) dell'importo totale dovuto, entro la prima decade del mese di febbraio;
- b) la seconda rata del 30% (trentapercento) dell'importo totale dovuto, entro la prima decade del mese di giugno;
- c) la terza rata del 30% (trentapercento) dell'importo totale dovuto, entro la prima decade del mese di settembre.

3. La rimanente quota del 10%, con il conteggio a conguaglio delle somme a debito ovvero a credito di ogni Comune, verrà determinata dal C.G.F. nel mese di gennaio di ogni anno a partire dall'anno successivo al primo, dandone tempestiva informazione ai Comuni, che dovranno quindi versare al C.G.F. le somme a loro debito entro la prima decade del successivo mese di febbraio, insieme con la prima rata del 30% dovuta in acconto in base alla lettera a) del precedente comma; le somme che dal conguaglio dovessero risultare a credito dei Comuni verranno invece detratte dalla prima rata del 30% che questi devono versare in acconto entro la

ORIGINALE / ORIGINAL

prima decade di febbraio, in base alla lettera c) del precedente comma 2.

4. Qualora i Comuni ritardassero i versamenti al C.G.F. degli importi a loro carico oltre i tempi stabiliti in questo articolo senza validi né giustificati motivi, saranno tenuti a corrispondere al C.G.F., dietro sua richiesta, gli interessi sulle somme versate in ritardo nella misura del tasso legale vigente.

ARTICOLO 7 – PROPRIETÀ DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE.

1. Le infrastrutture realizzate dal C.G.F. gestore per lo svolgimento dei servizi contemplati da questa convenzione, così come i beni e le attrezzature necessarie che vengono da esso acquistati, seppure per conto e nell'interesse dei Comuni convenzionati, sono intestati alla proprietà dello stesso C.G.F., che li iscriverà pertanto nel suo inventario.

2. Sono, invece, di proprietà dei Comuni i sistemi seminterrati "Pulsar Nature" e le altre attrezzature che questi hanno acquistato in passato, o che acquisteranno anche nell'avvenire, direttamente ed in autonomia.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEGLI ENTI CONVENZIONATI.

1. Il C.G.F. deve assicurare che le imprese appaltatrici provvedano a gestire i servizi di loro competenza in maniera funzionale, sempre efficiente e nel rispetto di quanto stabiliscono i rispettivi contratti, i capitolati d'oneri e gli altri accordi che regolano i loro rapporti col C.G.F. gestore.

2. I Comuni convenzionati e gli appaltatori dei servizi devono sempre fare riferimento al funzionario preposto all'U.C.I.U.A. del C.G.F. quale responsabile per i servizi per quanto riguarda sia gli aspetti tecnico-organizzativi, sia quelli amministrativi; per quanto riguarda, invece, gli aspetti contabili e finanziari, il funzionario preposto all'U.C.I.U.A. si avvale del Servizio Finanziario del C.G.F., che ne è responsabile.

3. Dal canto loro, anche i Comuni convenzionati devono individuare ciascuno i rispettivi responsabili tecnico-organizzativi, amministrativi e contabili e comunicarli tempestivamente al C.G.F.

4. I Comuni devono inoltre assicurare al C.G.F., per quanto di loro competenza, una costante collaborazione; in particolare, sono tenuti a:

a) garantire in ogni tempo la percorribilità delle strade e l'accessibilità alle aree di raccolta dei rifiuti, provvedendo tempestivamente soprattutto allo sgombero

- della neve e del ghiaccio durante la stagione invernale;
- b) provvedere alla pulizia e allo spazzamento delle aree di raccolta dei rifiuti e alla periodica disinfezione e manutenzione esterna dei contenitori *"Pulsar Nature"* di loro proprietà;
 - c) fornire tempestivamente al C.G.F. tutte le indicazioni, le informazioni ed i dati che questo richiede ai fini della gestione del *"ciclo dei rifiuti"* nell'ATO di Fassa;
 - d) segnalare all'U.C.I.U.A. del C.G.F. ogni problema, disfunzione, irregolarità od anomalia nello svolgimento dei servizi;
 - e) segnalare, anche in accordo con le imprese appaltatrici, eventuali esigenze allo scopo di migliorare, razionalizzare o implementare i servizi; qualora, viceversa, tali esigenze fossero manifestate dal C.G.F., anche in accordo con gli appaltatori, i Comuni dovranno collaborare affinché le soluzioni proposte siano quelle più adeguate e confacenti per migliorare i servizi;
 - f) ottemperare a tutte le disposizioni che il C.G.F. emana in merito alla gestione dell'intero *"ciclo dei rifiuti"* nell'ATO della Val di Fassa per le finalità indicate nel precedente articolo 1.
5. Ogni modificazione o variazione ai criteri organizzativi e gestionali ed alle modalità esecutive dei servizi, così come sono previsti nei *"Piani"* o nei *"Progetti di gestione"* approvati, in passato, dal soppresso Comprensorio Ladino-C11 e successivamente dal C.G.F., in coerenza col *"Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti"* e con le disposizioni della L.P. n. 5/1998 e s.m.i., dovrà essere approvata dagli organi competenti del C.G.F. nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 65, comma 4 e 4 bis, del più volte citato T.U.LL.PP. sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato col D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e s.m.i., ossia valutando anche le osservazioni che i Comuni e chiunque possono presentare nei modi e nei tempi ivi previsti.

ARTICOLO 9 – ACCESSO DI PERSONALE E MEZZI COMUNALI ALLA STAZIONE DI RACCOLTA, COMPATTAZIONE E TRASFERIMENTO DEI RIFIUTI DI "CIARLONCH".

1. Il C.G.F. consente che il personale ed i mezzi dei Comuni convenzionati accedano direttamente alla stazione di raccolta, compattazione e trasferimento dei rifiuti di *"Ciarlonch"* a Vigo di Fassa per conferirvi i rifiuti solidi urbani raccolti su strade ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune conferente

ORIGINALE / ORIGINAL

oppure perché abbandonati sul loro territorio fuori dai punti di raccolta.

2. I Comuni convenzionati dovranno accedere e conferire i rifiuti con propri mezzi e personale rispettando le norme di legge, il regolamento interno della stazione, le clausole del contratto stipulato con l'impresa appaltatrice e le disposizioni del Capitolato d'oneri ad esso allegato, nonché le altre disposizioni stabilite dall'U.C.I.U.A. del C.G.F.; in particolare, i Comuni dovranno:

- a) fornire tempestivamente al C.G.F. tutte le informazioni che questo dovesse richiedere loro ai fini dell'accesso alla stazione di "Ciarlonch";
- b) comunicare tempestivamente le giornate e gli orari di accesso in modo che le operazioni di scarico dei rifiuti raccolti dai Comuni sul loro territorio non interferiscano con le ordinarie manovre di carico e scarico ad opera dell'appaltatore che gestisce la stazione di "Ciarlonch";
- c) rispettare scrupolosamente i comportamenti, i divieti e le misure di sicurezza indicati dal Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra soggetti diversi che si trovano ad operare all'interno della stazione di "Ciarlonch".

3. Il C.G.F. autorizza altresì l'accesso alla stazione di "Ciarlonch" del personale e dei mezzi di imprese terze che trasportano, per conto dei Comuni convenzionati, i rifiuti ingombranti raccolti nei loro C.R.M.; anche tali imprese dovranno:

- a) rispettare la normativa relativa al trasporto di rifiuti e presentare ad ogni scarico la documentazione idonea ad individuare i rifiuti conferiti, ossia l'apposito "formulario di identificazione rifiuto (F.I.R.)";
- b) rispettare scrupolosamente la vigente normativa in tema di prevenzione infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro ed i comportamenti, i divieti e le misure di sicurezza indicati dal D.U.V.R.I. al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività dei diversi soggetti che operano all'interno della stazione di "Ciarlonch";
- c) rispettare le disposizioni contenute nel regolamento di gestione della stazione di "Ciarlonch" e, in particolare, le procedure di gestione, i comportamenti e gli orari di apertura degli impianti, nonché le indicazioni impartite, al momento dell'accesso per il conferimento dei rifiuti, dal personale addetto alla stazione.

4. I costi relativi allo scarico dei rifiuti previsto da questo articolo vengono addebitati

ad ogni Comune conferente in base alla quantità (peso) di rifiuti da esso conferiti.

ARTICOLO 10 – DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La presente convenzione viene stipulata per i dieci anni che vanno dall'1 gennaio 2015 fino al termine del 31 dicembre 2024.
2. La convenzione può essere, tuttavia, risolta anche prima della scadenza così prevista d'intesa fra gli enti convenzionati o su proposta del C.G.F. gestore dei servizi; in questo caso, i Comuni ed il C.G.F. si impegnano a darne tempestiva comunicazione ai Consorzi di filiera aderenti al CO.NA.I. ai fini della riscossione dei corrispettivi dovuti per il conferimento dei rifiuti di imballaggio raccolti in forma differenziata nell'ATO della Val di Fassa, secondo quanto prevede il precedente articolo 5.

ARTICOLO 11 – MODIFICAZIONI ED AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE.

1. Gli Enti contraenti potranno modificare i contenuti e le previsioni di questa convenzione, nel corso della sua vigenza, ogni volta che ravvisino la necessità o l'opportunità di aggiornarla, osservando le stesse procedure seguite per la sua approvazione originaria.
2. Non sono tuttavia necessari provvedimenti formali di modificazione o di aggiornamento quando questi derivino da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari di carattere imperativo che abbiano operatività immediata.
3. Le modificazioni dei meri criteri organizzativi, gestionali ed operativi vengono invece disposte dal C.G.F., titolare della "governance" complessiva dei servizi ai sensi del comma 2 dell'art. 13 più volte citato della L.P. n. 3/2006 e s.m.i., previa consultazione dei 7 Comuni interessati ai sensi dell'articolo che segue.

ARTICOLO 12 – FORME DI CONSULTAZIONE.

1. Le forme di consultazione fra gli Enti convenzionati sono assicurate:
 - dai contatti, possibili in ogni momento, fra i rispettivi responsabili tecnico-organizzativi, amministrativi e contabili, i quali potranno definire, convocando eventualmente anche gli appaltatori ed i fornitori di servizi accessori e complementari, tutti gli aspetti di carattere gestionale, burocratico ed esecutivo ed adottare i provvedimenti che rientrano nella loro competenza secondo le norme di legge e di regolamento vigenti;
 - dalle periodiche riunioni del Consei di Ombolc del C.G.F., in occasione delle quali

verranno discusse, definite e risolte le questioni che esulano dalla parte meramente gestionale ed esecutiva e che richiedono invece l'adozione di atti di indirizzo politico o programmatico;

- al di là di tali forme "ordinarie" di consultazione, ciascuno degli Enti convenzionati può richiedere o promuovere in qualsiasi momento la convocazione di appositi incontri fra loro - ai quali potranno invitare, qualora opportuno o necessario, anche i soggetti esterni appaltatori o fornitori dei servizi - allo scopo di esaminare specifici argomenti di particolare importanza o di carattere straordinario ed imprevedibile.

ARTICOLO 13 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

1. Eventuali controversie che nascessero dalla presente convenzione e che non venissero risolte in accordo tra gli Enti convenzionati saranno decise da un collegio arbitrale nominato secondo gli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile, come modificati con la legge 5 gennaio 1994, n. 25.

ARTICOLO 14 – NORME FINALI E DI RINVIO.

1. Per tutto ciò che questa convenzione non prevede, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia ed a quelle già citate in precedenza – fra cui, in particolare, il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.i., la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i. – nonché agli statuti degli Enti convenzionati.

2. Le spese necessarie alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del Comun General de Fascia, dichiarando tuttavia le parti, agli effetti fiscali, che:

- a) la convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m., trattandosi di atto che non riguarda la gestione dei patrimoni degli Enti convenzionati;
- b) la convenzione è esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m., trattandosi di atto stipulato e scambiato fra enti pubblici locali.

La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata, in unico esemplare, e quindi letta, approvata e sottoscritta come di seguito.

Pozza di Fassa, li 20 AGO 2015.

La PROCURADORA del COMUN GENERAL DE FASCIA

- Elena Testor -

IL SINDACO di CAMPITELLO DI FASSA

- Ivo Bernard -

IL SINDACO di CANAZEI

- Silvano Parmesani -

IL SINDACO di MAZZIN

- Nicoletta Dallago -

IL SINDACO di MOENA

- Edoardo Felicetti -

IL SINDACO di POZZA DI FASSA

- Giulio Florian -

IL SINDACO di SORAGA

- Devi Brunel -



IL SINDACO di VIGO DI FASSA

- Leopoldo Rizzi -
